



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 25/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2023.

L'anno duemilaventitre addi venticinque del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Assente giustificato
PAROLINI SERENA	Presente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
FOGLIA FEDERICA	Assente giustificato

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2023.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- ARERA ha approvato la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto "*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*", che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;
- il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n. 444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
- i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Considerato che adottando la delibera 15/2022/R/rif sopra richiamata, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione, dal 1° gennaio 2023, di una serie di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dall'ETC medesimo. Al fine di garantire la sostenibilità delle misure prospettate, in considerazione dell'eterogeneità e delle specificità del settore, il provvedimento conferma l'adozione di un modello di regolazione secondo i principi di gradualità, nei confronti degli utenti.

Gli obblighi di qualità introdotti dalla delibera 15 sono sostanzialmente così articolati:

- a per la qualità contrattuale:
 - Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - Punti di contatto con l'utente;
 - Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- b per la qualità tecnica:
 - Continuità e regolarità del servizio;
 - Sicurezza del servizio.

Posto che il Consiglio di Bacino Verona Nord, con Delibera di Comitato n. 14 del 31.03.2022, ha stabilito di individuare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica indicati dallo Schema Regolatorio I (Obblighi minimi), quali obblighi che il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani deve rispettare per tutta la durata del Piano Economico Finanziario;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 30/11/2022 di adozione della Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

Visto il documento del 12/12/2022 con cui IFEL propone uno schema delle modifiche del regolamento per l'applicazione della TARI, in recepimento della delibera ARERA 15/2022 di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Ritenuto necessario rivedere il Regolamento comunale TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/06/2021, al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti ai principi di qualità e

omogeneità introdotti a seguito dell'approvazione della citata deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, introducendo o adeguando, in particolare, le norme regolamentari relative ai seguenti obblighi di servizio:

- Disciplina della modalità per l'attivazione del servizio (dichiarazione Tari);
- Disciplina delle modalità per la variazione o cessazione del servizio (dichiarazione di variazione e di cessazione TARI);
- Richieste di rettifica degli importi addebitati;
- Termini, modalità e strumenti di pagamento del tributo;
- Periodicità di invio dei documenti di riscossione;
- Rateizzazioni;
- Rimborsi;
- Disciplina della procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche (articolo 238, comma 10, Dlgs 152/2006, articolo 3 deliberazione Arera 15/2022) e delle regole per la dimostrazione dell'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime utenze, al fine dell'applicazione della riduzione di cui al comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013;

Ricordato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Precisato che:

- la vigente disciplina locale della TARI è adottata ed applicata in forza dell'autonomia regolamentare del Comune, discendente dal citato art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- le norme regolamentari introducono e disciplinano anche aspetti procedurali ed operativi che incidono sull'applicazione e la determinazione del tributo e che, a loro volta, sono interessati dai provvedimenti di ARERA in materia di qualità del servizio;

Considerato, inoltre, che nell'attuale atto normativo che disciplina la TARI sono stati evidenziati alcuni errori materiali che è necessario eliminare;

Ritenuto opportuno, per una maggiore intelligibilità della disciplina TARI, rimuovere il precedente atto regolamentare, per sostituirlo con il testo allegato alla presente deliberazione;

Visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, che riporta il nuovo testo del Regolamento per la disciplina della TARI;

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di acquisire il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Considerato che il Regolamento della Tari deve essere approvato entro il 31 maggio 2023, ovvero entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, termine così differito con Decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023;

Visti:

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “...*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#).*”;
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)*”.

Considerato che, sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni il regolamento in oggetto, così come approvato con la presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1** DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2** DI APPROVARE il Regolamento di Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), composto da n° 36 articoli, Allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3** DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, vista la sua approvazione entro il termine stabilito dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 e considerato l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;
- 4** DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 5** DI PUBBLICARE il Regolamento di Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2023, oltre che all'albo pretorio on line ai fini della acquisizione dell'efficacia, sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione *Amministrazione trasparente*;
- 6** DI DARE ATTO che la responsabile dell'Area finanziaria provvederà all'esecuzione della presente deliberazione;
- 7** DI REVOCARE la delibera consiliare n. 36 del 28 giugno 2021;
- 8** DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000, per consentire in tempi rapidi l'applicazione dell'atto normativo con decorrenza 1° gennaio 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2023**”;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere dell'Organo di revisione sulla proposta consiliare in oggetto (prot. n. 10945 del 11.05.2023);

Visto l'esito della votazione palese, resa per alzata di mano:

consiglieri presenti n. 15

consiglieri votanti n. 11

maggioranza n. 6

voti favorevoli n. 11

voti contrari n. 0

consiglieri astenuti n. 4 (Valbusa, Oliosì, Tosoni, Bertuzzi)

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2023**”, sopra riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, il Consiglio Comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione palese, resa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 su n. 11 consiglieri votanti essendosi astenuti consiglieri n. 4 (Valbusa, Oliosì, Tosoni, Bertuzzi).

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO